


Raccolta n.41469 - Allegato "A"

"FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS"

S T A T U T O

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE



E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Napoli.


Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale preferenzialmente ma non esclusivamente nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di utilità sociale volte a stimolare lo sviluppo civile,



culturale, sociale, ed ambientale ed in particolare di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione dell'ambiente, ricerca scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte al rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nella comunità della città di Napoli, arrelando benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati; con riferimento all'attività di beneficenza, i progetti realizzati da terzi saranno finanziati con erogazione gratuita ad enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività sopraindicati e previsti dall'art.10 comma 1 lettera A del D.Lgs. n.460/97.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'art.10 comma 1 lettera A del D.Lgs. n.460/97.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai Soci Fondatori all'atto della costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dell'Ente fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Soci Fondatori" anche a coloro che contribuiscono all'incremento del Fondo successivamente alla costituzione della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

ENTRATE

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

La Fondazione promuove direttamente o indirettamente la rac-



colta dei fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità indicate all'art.2.

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proibiviri.

Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente;

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon anda-

mento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

VICE PRESIDENTI

I due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il più anziano d'età dei Vice Presidenti, e in sua assenza l'altro Vicepresidente, fanno le veci del Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento del Presidente:

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove (9) a quindici (15) membri. La nomina è effettuata da un Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina è composto da nove (9) membri così come di seguito indicati:



- Prefetto pro tempore di Napoli;

- Sindaco pro tempore di Napoli;

- Presidente pro tempore della CCIAA di Napoli;

- Presidente pro tempore dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione;

- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica tra personalità di rilievo della vita cittadina, ma che non sia membro del Consiglio di Amministrazione;

- quattro membri nominati dalla Associazione degli Amici della Fondazione di Comunità tra soci membri della stessa Associazione.

Il Comitato si ritiene validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

A partire dall'anno successivo al completamento della raccolta fondi prevista nel Bando della "Fondazione per il Sud", la stessa "Fondazione per il Sud" potrà nominare un suo membro nel Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

Non possono ricoprire l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione i Parlamentari, i Presidenti della Regione e

della Provincia, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i Sindaci e i componenti delle Giunte Regionale, Provinciale e Comunale e i Segretari dei partiti politici. Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.

Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibererà in via definitiva.

In caso di decadenza o esclusione di un membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo membro sarà a cura

del Comitato di Nomina.

Il nuovo membro nominato durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di decadenza o esclusione del Presidente si considererà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere fra i suoi membri i Vice Presidenti e i membri del Comitato Esecutivo;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di Comitati o Commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie e a maggioranza dei tre quarti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- redigere e approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- stabilire direttive e collaborare alla raccolta del fon-

di necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;

- deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;

- deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria Amministrazione;

- approvare eventuali regolamenti interni.

Art. 11

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando il Presidente, o almeno tre Consiglieri, lo ritengano opportuno.

In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico almeno due giorni prima e la riunione può svolgersi per audiovideoconferenza, a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal compito gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario ovvero su richiesta di almeno due suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata o telefax e nei casi di urgenza almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e



due supplenti nominati dal Comitato di Nomina tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio elegge fra i suoi membri il proprio Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati, ed alla prima riunione nominano tra i membri effettivi il Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Comitato di Nomina; esso dura in carica tre esercizi.

I probiviri durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati, e alla prima riunione nominano al proprio interno il Presidente.

Il collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni, e decide, quale

organo d'appello, sulla decadenza o esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 15

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione:

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo e redige i verbali delle sedute.

Art. 16

IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è formato da rappresentanti della società civile di elevata moralità e nominati dal Consiglio di Amministrazione.



La loro funzione è quella di garantire l'efficace andamento della gestione della Fondazione e il corretto utilizzo in senso etico dei fondi erogati dalla Fondazione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno e incontra ogni qualvolta lo ritenga opportuno gli organi della Fondazione.

Art. 17

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal presidente e dal Segretario Generale.

I verbali del Collegio dei Revisori nonché del Collegio dei Probiviri devono essere trascritti su appositi registri.

Art. 18

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20

ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel comune di Napoli, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in

tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanate in materia di ONLUS.

Firmato: Rossella Paliotto - Giuseppe di Trano notaio (sigillo).





GIUSEPPE di TRANSO
NOTAIO

FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS

N.41469 della Raccolta

Largo Corpo di Napoli - Napoli

Allegato "B"

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 ottobre 2012

FOGLIO DI PRESENZA

PRESIDENTE

Prof. Adriano Giannola

CONSIGLIERI

Dott. Mario Barretta

PROF. Mario De Dominicis

Prof. Amedeo Di Maio

Dott. Giuseppe De Stefano

Dott. Fabio Fiorillo

Prof. Avv. Daniele Marrama

Dott. Paolo Monorchio

Dott.ssa Rossella Pallotto


DE MEDICI Giovan Battista

Adriano Giannola
Mario De Dominicis
Amedeo Di Maio
Giuseppe De Stefano
Fabio Fiorillo
Daniele Marrama
Paolo Monorchio
Rossella Pallotto
Giovan Battista de' Medici

SEGRETARIO

Dott. Mario Massa

Giuseppe di Transo
Rossella Pallotto
Mario Massa



Attesto lo Giuseppe di Napoli, nato in Napoli, che la presente
copia, scritta su venti, fedelmente corrisponde all'originale.

Si rilascia per gli usi consueti

Napoli, 24 ottobre 2012

